



TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n.12 del 22/03/2023

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Compensazione verticale

Art. 4 – Compensazione orizzontale

Art. 5 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Art.2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia riferito a servizi indispensabili di cui al Decreto 28 maggio 1993 del Ministero dell'Interno.

2. La domanda di compensazione va effettuata al Servizio comunale nei confronti del quale il soggetto richiedente vanta un credito e deve contenere l'indicazione dei debiti per i quali si chiede l'estinzione, anche parziale, attraverso la compensazione.

La richiesta va effettuata mediante pec presso la quale si elegge il domicilio digitale.

3. L'attività istruttoria viene espletata dal Servizio responsabile del procedimento di liquidazione del credito certo liquido ed esigibile.

4. Verificata l'esistenza del credito certo liquido ed esigibile, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, il responsabile chiede al Servizio comunale responsabile dell'entrata nei confronti dei quali il contribuente/cittadino ha una pendenza, se effettivamente è presente un debito ed in quale misura è compensabile. Questo riscontra in massimo dieci giorni dalla richiesta.

5. Il responsabile di cui al comma 3, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.

6. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante pec presso il domicilio digitale eletto.

7. La compensazione non è ammessa per le somme da versare direttamente allo Stato a titolo di Iva e ritenuta d'acconto o d'imposta, per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento.

8. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

9. I Servizi comunali predispongono la modulistica da utilizzare al fine di facilitare la richiesta di compensazione da parte del contribuente/creditore.

Art. 3

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, richiesta di compensazione al Servizio responsabile dell'entrata ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;

o esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;

o attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;

o documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi o chiesta a rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dall'Ente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, richiesta di compensazione al Servizio responsabile dell'entrata come previsto dall'articolo 2 ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;

o esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;

o esposizione delle somme che intende estinguere con la compensazione distinte per annualità e tipologia di entrata;

o attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso;

o documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure può essere chiesta a rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dall'Ente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5

Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo creditore/contribuente, su richiesta dello stesso, quando debiti e crediti risultano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

2. I creditori/contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni, prestazioni di servizi o di altra natura, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare richiesta di compensazione al Servizio responsabile della spesa come previsto dall'articolo 2 ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:

o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

o esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;

o affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

4. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione della compensazione, il Servizio responsabile della spesa adotta i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal creditore/contribuente;

- distinzione nell'atto di liquidazione dell'importo da corrispondere direttamente al creditore (per eccedenza rispetto alla compensazione) ed importo da trattenere in compensazione per il recupero del debito a carico del contribuente con indicazione della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;

- richiesta contestuale al Servizio responsabile dell'entrata di predisposizione della disposizione di incasso per l'introito in bilancio delle somme trattenute in compensazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.
2. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.